

10. Regularizzabili mediante ravvedimento gli errori nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e delle fatture

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Ris. n. 104/E del 28.07.2017

Con la risoluzione 104/E del 28 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche che da quest'anno devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate in via telematica, possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso (articolo 13 Dlgs 472/1997).

In proposito va segnalato che l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture è punita con la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura con il limite di mille euro per ciascun trimestre. La norma (articolo 11, comma 2 bis e 2 ter del Dlgs 471/1997) stabilisce la riduzione a metà della sanzione, quindi un euro per ciascun documento, con un massimo di 500 euro a trimestre, se la trasmissione corretta è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza originaria.

Il primo termine per la trasmissione dei dati delle fatture scadrà il 16 settembre 2017 (salvo slittamenti) relativamente al primo semestre di quest'anno. Invece la trasmissione delle liquidazioni periodiche ha già avuto la prima scadenza lo scorso 12 giugno relativamente al primo trimestre 2017. In questo caso la sanzione amministrativa è fissata da 500 a 2mila euro ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro quindi giorni successivi alla scadenza.

Con la risoluzione suddetta l' Agenzia conferma l'applicazione del ravvedimento operoso anche alle irregolarità commesse nelle suddette comunicazioni in quanto trattasi di violazioni di natura amministrativo-tributaria, e quindi sanabili applicando alle sanzioni previste dalla legge, le riduzioni di cui all'articolo 13 lettere A bis) e seguenti del Dlgs 472/1997 e cioè da un nono a

un quinto a seconda del momento in cui viene eseguito il versamento della sanzione.

Il ravvedimento comporta l'obbligo di trasmettere nuovamente la comunicazione versando la relativa sanzione. Ovviamente il ravvedimento non è possibile se nel frattempo sono stati notificati atti di accertamento.

Per agevolare l'individuazione delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento, nella risoluzione sono riportate, tanto per la comunicazione dei dati fatture quanto per quella dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche, alcune tabelle esemplificative con indicazioni degli importi delle sanzioni ridotte e distinguendo il caso in cui la correzione sia avvenuta entro 15 giorni dalla scadenza originaria (con sanzione di un euro a fattura) da quello in cui sia avvenuta dopo tale termine (sanzione di due euro per fattura riportata in modo errato o omessa).

Così ad esempio, per l'errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al primo trimestre del 2017 (da trasmettere entro il 16 settembre 2017), se si ricorre al "ravvedimento intermedio", cioè entro 90 giorni dalla scadenza, bisogna versare 40 euro, ossia 1/9 della sanzione base di 360 euro, cioè 2 euro per ciascuna delle 180 fatture.

Invece, per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA se la regolarizzazione avviene prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata va comunque trasmessa; l'invio non è richiesto qualora la regolarizzazione avvenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva o dopo la sua presentazione.

In particolare, se con la dichiarazione annuale si corregge l'irregolarità relativa alla comunicazione periodica, è dovuta la sola sanzione ridotta; se,

Normativa fiscale

invece, con la dichiarazione annuale non vengono sanate le omissioni/irregolarità, per il ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa e versare - in misura ridotta - sia la sanzione relativa all'infedele dichiarazione annuale sia quella dovuta per l'omessa o errata comunicazione della liquidazione periodica.

Così ad esempio, in caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre 2017 (in scadenza il 12 giugno scorso), se il ravvedimento avviene in data:

- 31 luglio 2017, la comunicazione deve essere trasmessa e vanno versati 55,56 euro, ossia 1/9

("ravvedimento intermedio") della sanzione base di 500 euro;

- 10 settembre 2018, se nella dichiarazione Iva 2018 presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018 sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, vanno versati solo 71,43 euro, pari a 1/8 ("ravvedimento lungo") della sanzione base di 500 euro;

- 10 settembre 2018, se nella dichiarazione Iva 2018 non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve essere presentata la dichiarazione integrativa e vanno versate sia la relativa sanzione sia quella di 71,43 euro, corrispondente a 1/7 ("ravvedimento biennale") della sanzione base di 500 euro.

11. C'è tempo fino al 2 ottobre 2017 per l'invio all'Agenzia delle Entrate di documenti e chiarimenti relativamente ai controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi 2013-2015

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Comunicato stampa del 2.08.17

Durante i mesi di maggio, giugno e luglio, l'Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti una serie di comunicazioni con invito alla regolarizzazione relativamente a varie tipologie di reddito, per il periodo d'imposta 2013 e ai dati degli studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 2013-2015.

Con il comunicato stampa del 2 agosto 2017 la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che è fissata per il 2 ottobre 2017 la scadenza del termine per rispondere alle richieste di documentazione relativa ai controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2015 nonché per rimediare ad errori o dimenticanze sui redditi dichiarati oggetto delle comunicazioni in oggetto.

La scadenza per tali adempimenti è riconosciuta al 2 ottobre, come riportato nel comunicato, al fine di evitare incombenze ai cittadini ed ai professionisti durante il periodo estivo.

I contribuenti che hanno ricevuto le comunicazioni di irregolarità hanno pertanto due possibilità:

- se ritengono corretti i dati riportati nella dichiarazione, possono, entro il prossimo 2 ottobre, comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti

dall'amministrazione, evitando in tal modo che l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento

- se, invece, ritengono corrette le segnalazioni dell'Agenzia, possono regolarizzare la propria posizione inviando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta (ravvedimento operoso).

Inoltre, nel comunicato stampa, l'Agenzia ricapitola i canali di assistenza a disposizione dei contribuenti:

- Centri di assistenza multicanale (Cam), che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "Servizi con operatore - Comunicazione direzione centrale accertamento" (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore)
- Direzione provinciale di competenza
- uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale.

Infine si segnala che tutte le informazioni sulle lettere per la *compliance* sono disponibili in una nuova sezione dedicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, raggiungibile seguendo il percorso: *Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance.*

12. Definiti i codici tributo per i versamenti relativi alla definizione agevolata delle liti tributarie introdotta dalla “Manovra correttiva”

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Ris. n. 108/E del 1.08.2017

Come noto, con la recente manovra correttiva (D. L. n. 50/2017) convertita in legge, in relazione alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, è stato previsto l’istituto della definizione agevolata che consente ai contribuenti di definire la propria posizione beneficiando di una riduzione (rispetto alla somma complessiva richiesta in pagamento) delle somme da versare (non hanno alcuna rilevanza lo stato e il grado di giudizio in cui è pendente la controversia).

Il versamento va effettuato tramite il modello F24 e con la risoluzione dell’1 agosto 2017, n. 108/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per effettuare i versamenti relativi a detta definizione agevolata delle controversie tributarie.

I codici tributo da riportare nella sezione “ERARIO” del Mod. F24 (in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”) sono i seguenti:

- 8121: IVA e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017;
- 8122: Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017;
- 8123: Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017;
- 8124: IRAP e addizionale regionale all' IRPEF e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017;
- 8125: Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017;
- 8126: Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 del D.L. n. 50/2017;
- 8127: Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017.

13. In arrivo il decreto che consente la compensazione dei debiti da “rottamazione cartelle” con i crediti maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione

FONTE	Ministro dell'Economia
RIFERIMENTO	Question time del 26 luglio 2017

Il 26 luglio 2017 il Ministro dell'Economia in risposta ad una interrogazione urgente con cui si rappresentava la necessita di un'iniziativa volta a consentire la possibilità di compensazione dei crediti inseriti e certificati nell'apposita piattaforma MEF, vantati dalle imprese fornitrici della PA, con i debiti delle stesse imprese oggetto di presentazione dell'istanza di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, ex all'art. 6, D.L. n. 193/2016 ha chiarito quanto segue.

La Manovra correttiva 2017 (art. 9-*quater*, D.L. n. 50/2017) ha esteso all'anno 2017 la possibilità di compensazione delle cartelle di pagamento in favore delle imprese titolari di crediti non

prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA.

La disposizione rinvia ad un decreto ministeriale attuativo il compito di individuare le modalità per la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese fornitrici della pubblica amministrazione. Detto decreto in fase di ultimazione prevede che l'applicazione delle disposizioni in ordine alla possibilità di compensazione dei crediti per l'anno 2017 riguardi i carichi affidati dagli agenti di riscossione entro il 31 dicembre 2016, ricomprendendo quindi anche i debiti relativi alla definizione agevolata prevista dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017.

7. Anche un collega può essere ritenuto responsabile in solido per l'incidento del lavoratore se di fatto svolge funzione di direzione e controllo

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 19435 del 3.08.2017

La Corte di cassazione con la sentenza 19435 del 3 agosto 2017 ha espresso il principio secondo cui chi concorre a determinare un infortunio sul lavoro ne risulta responsabile e non importa che abbia o meno una specifica veste professionale nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato.

In pratica anche il lavoratore esperto e qualificato, deve ritenersi responsabile e quindi tenuto al risarcimento del danno in caso di infortunio sul lavoro accorso al collega se con la propria condotta inadempiente o omissiva ha contribuito a determinare l'evento dannoso.

Nel caso in esame, un apprendista minorenne è rimasto folgorato durante l'allacciamento di un impianto telefonico, per aver urtato i fili dell'alta tensione con la propria scala in alluminio, in presenza di un collega con maggiore anzianità lavorativa.

Nei primi due gradi di giudizio, sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno ritenuto responsabili

dell'incidente e quindi tenuti al risarcimento del danno, non solo il datore di lavoro, ma anche il collega presente sul luogo dell'incidente perché ritenuto di fatto un caposquadra, in quanto operaio qualificato con esperienza maturata da oltre 30 anni nel settore. Infatti non vi è alcun dubbio che a quest'ultimo fosse affidata la guida, la sorveglianza e la formazione dell'apprendista.

Il caposquadra ha così proposto ricorso d'innanzi alla Corte di Cassazione.

Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito osservando che si è comunque in presenza di un caposquadra di fatto anche se la legge non prevede la figura del preposto di fatto, cioè la figura di un operaio che in un gruppo, anche se ristretto a due sole persone, come nel caso in esame, agisca come caposquadra e ne espliciti in concreto le mansioni. Nel caso in cui sul piano pratico ciò avvenga, non è esclusa la responsabilità di questo soggetto, se si verifica comunque un evento colposo, anche in seguito agli ordini che egli ha impartito.

Lavoro e previdenza

8. Dal 1° luglio 2017 per gli iscritti alla gestione separata INPS aliquota contributiva al 33,23%

FONTE	INPS
RIFERIMENTO	Circolare n. 122 del 28.07.2017

Dal 1° luglio 2017 è operativo l'aumento dello 0,51% per l'aliquota contributiva dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata e non titolari di partita IVA conseguentemente alla stabilizzazione della prestazione di disoccupazione anche per detti lavoratori.

La prestazione di disoccupazione per gli iscritti alla gestione separata era stata infatti introdotta sperimentalmente nel 2015, prorogata fino al 30 giugno 2017 e con la L. n. 81/2017 è stata resa strutturale mediante l'aumento dello 0,51% dell'aliquota contributiva del 32,72%, che pertanto dall'inizio di questo mese è diventata pari al 33,23%, ripartita sempre tra committente e lavoratore nella misura di 2/3 ed 1/3.

La legge n. 81/2017 ha altresì espressamente previsto che l'aumento si applica anche agli amministratori e sindaci indicati all'articolo 15, comma 1, del D.Lgs n. 22/2015 che la stessa norma esclude invece dalla prestazione di disoccupazione.

Con circolare n. 122 del 28 luglio 2017 Inps ha fornito alle aziende le istruzioni operative legate al suddetto aumento dell'aliquota della gestione separata.

Nello specifico nella circolare vengono specificatamente elencati

→ i soggetti interessati dall'aumento dello 0,51% e cioè:

- amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall'art. 50 – comma 1, *lett. c bis*, DPR n. 917/1986);

- i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, inclusi i collaboratori occasionali;

- ricercatori e assegnisti di borse di studio.

→ nonché quelli esclusi e cioè:

- componenti di collegi e commissioni;

- venditori porta a porta;

- lavoratori autonomi occasionali

- associati in partecipazione (ancora in essere);

- medici in formazione specialistica.

La circolare segnala inoltre che, in conformità alla delibera Inps del 26 marzo 1993, ci sono tre mesi per adeguare alla nuova aliquota i compensi erogati nei mesi di luglio, agosto e settembre, con la conseguenza che i versamenti contributivi potranno essere effettuati entro il 16 ottobre (causale CXX) senza applicazioni di sanzioni, mentre i relativi flussi UNIEMENS potranno essere trasmessi entro il 31 ottobre (con aliquota 33,23%).

Per i committenti che avessero già proceduto al calcolo del contributo e al relativo versamento senza l'aumento dello 0,51%, sarà necessario procedere alla regolarizzazione e allineare gli importi pagati con quelli che saranno dichiarati nel flusso UNIEMENS.

3. AUTOVELOX: pubblicato il decreto che detta le regole per la taratura, le verifiche iniziali e periodiche e per la segnalazione e visibilità delle postazioni

FONTE	Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
RIFERIMENTO	D.M. 13 giugno 2017

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017 concernente *“Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”*.

Si tratta in pratica del regolamento con cui il Ministero detta la disciplina delle verifiche iniziali e periodiche, nonché delle procedure di verifica della taratura, degli strumenti di controllo della velocità, intervenendo così nelle more della modifica dell'articolo 45 del codice della strada, dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale.

Con detto decreto viene altresì colmata la lacuna del decreto 15 agosto 2007, relativo alla segnalazione delle postazioni, integrandolo con nuove disposizioni che dettano specifiche regole per quanto concerne la visibilità delle postazioni fisse o temporanee.

Il decreto, composto da soli cinque articoli, è corredato da un allegato che traduce in apposite istruzioni tecniche gli orientamenti giurisprudenziali formati in materia, adattando le procedure di verifica, già volontariamente adottate per l'effettuazione delle verifiche di taratura e di funzionalità, al progresso tecnologico ed all'evoluzione normativa.

Il decreto recepisce, inoltre, nello specifico, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno del 2015 che ha dichiarato

costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 45, comma 6, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

In pratica quindi con detto decreto quelle che prima erano solo “istruzioni tecniche” per quanto concerne i controlli di velocità e di taratura periodica degli apparecchi autovelox contenute in circolari, direttive o linee guida ora diventano norme di legge vincolanti per gli organi di polizia con possibile imputabilità degli stessi per abuso d'ufficio in caso non le rispettino.

Il decreto in esame era particolarmente atteso fin dalla emanazione della sentenza della Consulta n. 113 del 18 giugno 2015, che aveva sancito l'obbligatorietà della taratura periodica degli strumenti di controllo elettronico di velocità e oltre a disciplinare le verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi in questione, si occupa anche della segnalazione e della visibilità degli stessi, indicando la tipologia dei cartelli di preavviso e la distanza minima, anche in base alle caratteristiche della strada ove sono collocati.

La taratura, imposta dalla sentenza 113/2015 della Consulta, è la verifica della precisione di misura sia dei prototipi sia dei singoli esemplari degli apparecchi viene sostanzialmente disciplinata nel decreto recependo le prassi adottate dal ministero dal 2005, quando l'operazione era stata riconosciuta obbligatoria per gli apparecchi non presidiati da agenti. Sono state apportate poche aggiunte, concordate con Accredia, l'organismo nazionale unico di accreditamento.

Circolazione e trasporti

Alla taratura segue la verifica di funzionalità (integrità e buon funzionamento dell'apparecchio), che poi va eseguita anche dall'organo di polizia prima dell'uso su strada e che consiste in genere in un'audiagnosi dello strumento, che se rileva problemi li segnala o si mette automaticamente fuori servizio.

Inoltre, diviene effettivamente vincolante l'obbligo (introdotto dal 2009 ma finora spesso disatteso) di rendere visibili le postazioni fisse

automatiche, apponendovi sopra un segnale col simbolo del Corpo di polizia che le gestisce (il casco per i vigili urbani, la sagoma di un agente per la Stradale).

Altra segnaletica andrà invece eliminata; ossia quella di preavviso di autovelox (peraltro spesso vecchia e con caratteristiche grafiche non regolamentari) laddove in realtà non vengono effettuati controlli.

Adempimenti aziendali

7. Ufficiale la proroga al 31 ottobre 2017 per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP e Mod. 770

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	D.P.C.M. 26 luglio 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 26 luglio 2017, che dispone la proroga al 31 ottobre 2017 per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta (Mod. 770) relative all'anno 2016.

Nello specifico è prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre il termine per la presentazione del modello 770 e dal 30 settembre al 31 ottobre, il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali dei Redditi e dell'Irap 2017, per l'anno 2016

Per i contribuenti soggetti al bilancio, con il riallineamento delle regole fiscali ai fini Irap e Ires con i nuovi principi contabili il "Decreto mille proroghe" (D.L. n. 244/2016, convertito dalla

legge 19/2017) aveva previsto una proroga di 15 giorni per la presentazione delle dichiarazioni Ires e Irap pertanto il termine del 30 settembre 2017 veniva spostato al 16 ottobre 2017 e ora ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2017.

Per completezza si ricorda che la proroga dei termini ha effetto anche sugli eventuali ravvedimenti, integrazioni o correzioni delle dichiarazioni.

Così ad esempio se un contribuente ha già presentato in via telematica un modello Redditi 2017 o Irap 2017, per l'anno 2016 e, prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, cioè entro il 31 ottobre, si accorge di avere commesso qualche errore, entro il 31 ottobre, può presentare in via telematica un nuovo modello Redditi 2017 o Irap 2017 completo in tutte le sue parti, che sostituisce integralmente il primo modello presentato.

2. Nei contratti di leasing non è vessatoria la clausola che impone all'utilizzatore il pagamento di tutte le rate previste anche in caso di risoluzione

FONTE	Tribunale di Vicenza
RIFERIMENTO	Sentenza n. 1013 del 28.03.2017

Il Tribunale di Vicenza (giudice Lamagna) con sentenza n. 1013 del 28 marzo 2017 ha stabilito che sulla base del Codice del Consumo, nei contratti di leasing, non è vessatoria la clausola che prevede la risoluzione per il mancato versamento di un solo canone e contestualmente impone all'utilizzatore di pagare tutte le rate previste dal contratto fino a scadenza.

Nel caso specificatamente esaminato dal tribunale vicentino i locatari di un'imbarcazione si erano opposti a un decreto ingiuntivo con cui veniva loro richiesto il pagamento di 925.000 euro quale somma residua del contratto di leasing e per il quale la società concedente si era avvalsa della clausola risolutiva dallo stesso prevista in quanto gli utilizzatori avevano omesso il pagamento di due rate.

Il contratto di leasing contemplava infatti una clausola che attribuiva alla società la facoltà di sciogliere il contratto in caso di mancato versamento, alla scadenza, anche di un solo canone e prevedeva altresì l'obbligo per gli utilizzatori di pagare tutti gli importi maturati e quelli ancora dovuti sino alla scadenza originaria del contratto, compresa la somma stabilita per l'esercizio della facoltà di acquisto.

Nel proprio ricorso contro il decreto ingiuntivo ricevuto i locatari sostenevano il carattere vessatorio della suddetta clausola perché questa comportava una disparità di diritti e di obblighi a loro svantaggio e quindi detta clausola doveva considerarsi nulla in base alle regole del Codice del consumo.

Con la sentenza in esame il Tribunale di Vicenza ha però respinto il ricorso osservando che la regolamentazione pattizia della vendita non produce *«alcuna violazione di principi inderogabili, né uno squilibrio economico rilevante tra i contrapposti interessi»*. Infatti, *«rientra nell'autonomia delle parti»* la possibilità di considerare decisivo *«per la sorte del rapporto negoziale l'inadempimento dedotto, anche se di oggettiva modesta entità»*.

Inoltre secondo i giudici l'acquisizione, da parte della società di leasing, dei canoni scaduti e non pagati e di quelli ancora non maturati non determina un *«indebito arricchimento della concedente in pregiudizio degli utilizzatori inadempienti»* ma configura *«la mera restituzione del capitale investito (...) e il conseguimento degli utili dell'operazione finanziaria»*.

Semmai secondo il tribunale si sarebbe potuta ipotizzare una "mala gestio" della concedente al momento della rivendita del bene ma il perito nominato dal giudice aveva accertato che l'imbarcazione era stata venduta a prezzo di mercato e quindi senza alcun pregiudizio per gli interessi degli opposenti.

Tenuto conto, quindi, degli importi versati e della somma ricavata dalla vendita, il tribunale ha rideterminato il totale ancora spettante alla società concedente. Nello specifico con la sentenza il esame è stato revocato il decreto che ingiungeva il pagamento di un ammontare maggiore di quanto dovuto e ha condannato gli opposenti a versare 250.000 euro.

Organizzazione aziendale

3. Per il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari rilevanti le spese sostenute dal 24 giugno 2017

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	L. n. 96 del 21.06.2017

Con l'articolo 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (c.d. Manovra correttiva), convertito con la legge 21 giugno 2017 n. 96, viene previsto, dal 2018, un contributo, sotto forma di credito di imposta, per gli investimenti incrementali effettuati in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche che digitali.

Il contributo è destinato a imprese e lavoratori autonomi con procedure e modalità che dovranno essere stabilite da specifico decreto attuativo da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, quindi entro il 22 ottobre 2017 e conterrà quindi i dettagli relativi alle tipologie di spese ammissibili, alla procedura per la presentazione dell'istanza di fruizione, ai casi di esclusione, alla documentazione richiesta e ai successivi controlli.

Il credito d'imposta si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge» e cioè dal 24 giugno 2017, essendo la legge 96/2017 pubblicata sul supplemento ordinario 95 della «Gazzetta Ufficiale» 144 del 23 giugno 2017.

L'agevolazione può quindi ritenersi immediatamente operativa, poiché assumono rilevanza le spese in campagne pubblicitarie sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (24 giugno 2017).

Per accedere al beneficio occorre che il valore degli investimenti effettuati superi dell'1% il valore degli analoghi investimenti sostenuti nell'anno precedente, sugli stessi mezzi di

informazione. Dovrà essere chiarito se il calcolo deve essere effettuato per massa, ovvero distinguendo tra i vari mezzi di comunicazione prescelti per gli investimenti pubblicitari.

A tale fine, per gli investimenti effettuati nel primo periodo d'imposta (e cioè dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017), come chiarito con l'ordine del giorno, appare logico ritenere che il parametro storico da porre a raffronto (le spese di analoga natura sostenute nel 2016) sia corrispondentemente ragguagliato al periodo 24 giugno 2016 - 31 dicembre 2016. Anche detto punto dovrà essere confermato dal decreto attuativo.

Il credito di imposta spetta nella misura:

- del 75% del valore incrementale per imprese e lavoratori autonomi;
- del 90% del valore incrementale per le piccole e medie imprese, le microimprese e le startup innovative.

Si prevede un limite massimo di spesa, che sarà stabilito annualmente mediante Dpcm,

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in base al D.Lgs n. 241/1997, previa istanza diretta al dipartimento per l'Informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.

Inoltre, poiché l'articolo 57-bis prevede che la concessione del credito d'imposta sia sottoposta agli "eventuali adempimenti europei", il decreto di attuazione dovrà anche chiarire la compatibilità dell'agevolazione con la normativa europea degli aiuti di Stato.